

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

**NAPOLI**

**MOTIVI AGGIUNTI**

per il sig. D'ANGELO LUCA, nato a Cava de' Tirreni (SA) l' 1 febbraio 1993, residente in Roccadaspide (SA) alla via Doglie, 40, codice fiscale DNGLCU93B01C361G, titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in Castelcivita (SA) alla via Cosentini, 66, partita IVA 05674700652, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente – in forza di procura speciale rilasciata su separato foglio da ritenersi in calce al presente atto – dagli Avv.ti Michele Gallo (C.F.: GLLMHL68M04H703V), Maria Conforti (C.F.:CNFMRA70B68A128K) e Francesca Gallo (C.F.: GLLFNC79H67H703Y), tutti del Foro di Salerno, unitamente ai quali elegge domicilio digitale all'indirizzo PEC [avvmichegallo@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvmichegallo@pec.ordineforense.salerno.it)

**NELL'AMBITO DEL RICORSO R.G. N. 4549/2020 PROPOSTO**

**CONTRO**

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81, codice fiscale 80011990639 e

**NEI CONFRONTI DI**

DE DONATO FEDERICA, nata a Benevento il 10 marzo 1992, titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in San Marco dei Cavoti (BN) alla contrada Fonte Zuppino, 20, codice fiscale DDNFRC92C50A783H;

IAMPIETRO CRISTIAN, nato a Benevento (BN) il 20 marzo 1991, titolare dell'omonima azienda agricola corrente in Baselize (BN) alla contrada Serra Mangialatte snc, codice fiscale MPTCST91C20A783M;

SENESE MICHELE, nato a Oliveto Citra (SA) il 19 dicembre 1996, titolare dell'”Azienda Agricola Vivaistica Moscato di Michele Senese”, corrente in Oliveto Citra (SA), alla località Sorbo 10, codice fiscale SNSMHL96T19G039P;

## PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- a. del verbale della seduta del giorno 1.3.2021, trasmesso a mezzo nota prot. n. 2021 0113749 dell'1.3.2021 con cui la Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a valere sul PSR 2014/2020 costituita con DRD n. 16 del 17.1.2020 nell'ambito della U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno, ha così provveduto: *“La Commissione non accoglie le richieste di riesame di cui alle note Prot. 2019/0762785 del 13/12/2019 e 2020/0051311 del 27.1.2020, per le motivazioni e le violazioni espresse nel presente verbale, e per l'effetto, dichiara la domanda: ammissibile con il punteggio totale 75 di cui 36 punteggio progetto”*.
- b. della nota prot. n. 2021 0113749 dell'1.3.2021, a firma del Dirigente U.O.D. Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale Salerno – di comunicazione del provvedimento sub a);
- c. ove e per quanto occorra, della nota n. 2020.0566693 del 27 novembre 2020, richiamata nel provvedimento sub b);
- d. ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 262 del 18 novembre 2020, rettificato con D.R.D. n. 265 del 19 novembre 2020, richiamato nel provvedimento sub c);
- e. ove e per quanto occorra, del verbale della Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a valersi sul PSR Campania 2014/2020, Progetto Integrato Giovani – Tipologia di intervento 4.1.2/6.1.1, del 26 giugno 2020, richiamato nel provvedimento sub a);
- f. ove e per quanto occorra, della nota n. 6 a piè della pagina 22 del bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017 – laddove interpretata nel senso della necessaria allegazione alla domanda di partecipazione della polizza assicurativa, in luogo della manifestazione di interesse al P.A.I.
- g. di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto

## NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente a vedersi incluso nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili

### FATTO

Noti i fatti per cui è ricorso, con riferimento ai presenti motivi aggiunti, si rappresenta quanto segue.

1. Con il ricorso introduttivo è stata impugnata, tra l'altro, la graduatoria definitiva, approvata con D.R.D. n. 157 del 3 agosto 2020, non notificata, pubblicata sul BURC n. 161 del 10 agosto 2020, nell'ambito della quale la Regione Campania:

- ha attribuito alla domanda di sostegno del ricorrente un punteggio di **75 punti**, in luogo degli **85** ottenuti all'esito dell'autovalutazione;
- ha ricompreso, detta domanda di sostegno **nell'Allegato C** ovvero tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del **bando**.

2. La Regione Campania in pendenza del gravame, muovendo dall'*“esigenza di garantire pienamente la partecipazione dell'interessato al procedimento predecisorio, ai sensi della legge 241/90 ed in particolare dell'art. 10 bis”*, con D.R.D. n. 262 del 18.11.2020, successivamente rettificato dal D.R.D. n. 265 del 19.11.2020, ha disposto il riesame delle osservazioni depositate.

3. Sulla scorta di tale presupposto, avendo il ricorrente censurato con il ricorso introduttivo, tra l'altro, la violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la P.A., con nota prot. n. 566693 del 27.11.2020, ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame delle osservazioni depositate dal ricorrente in data 12.12.2019 e 26.1.2020, entrambe non valutate.

4. Con il provvedimento impugnato, **senza tener conto – ancora una volta – dei motivi di ricorso articolati dal privato** - la designata Commissione:

- ha ritenuto di non accogliere “...le richieste di riesame di cui alle note Prot. 2019/0762785 del 13/12/2019 e 2020/0051311 del 27.1.2020...”);

- ha confermato che la domanda del ricorrente è “ammissibile con il punteggio totale 75 di cui 36 punteggio progetto”.

La P.A., pertanto, si è limitata a confermare acriticamente la precedente decisione.

5. Detto provvedimento, al pari di quello impugnato con il ricorso introduttivo, è manifestamente illegittimo e va annullato – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

#### MOTIVI

I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL PUNTO 2) DEL DRD N. 498 28/11/2019, AL PUNTO 5) DEL DRD N. 35 DEL 03/02/2020; AL PUNTO 19.I. DEL DRD N. 6 DEL 09/06/2017 NONCHE’ AL “MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO”) – VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE REGIONE CAMPANIA PROT.0257683 DEL 6/4/2017 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

I.I. Il provvedimento gravato, al pari di quelli impugnati con il ricorso introduttivo, è illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

È noto, infatti, che, in applicazione delle suddette disposizioni procedurali, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi rispetto ai quali deve conseguire una effettiva valutazione delle osservazioni ed a una idonea motivazione sul mancato accoglimento delle stesse: “*dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale*”.

E ciò, all'evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in uno sterile adempimento procedurale.

1.2. La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel “*Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno*”.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

1.3. Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità sono state chiaramente violate.

Difatti, la P.A. a mezzo della comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 27.11.2020, ha dichiarato espressamente di essere a conoscenza della proposizione del ricorso e dei relativi motivi di censura, posto che l'oggetto recita: “Pratica n. 898/2020 – Giudizio innanzi al TAR Campania – NAPOLI”.

Ciò nonostante, la Regione Campania non ha tenuto in considerazione le censure cui il ricorrente ha affidato il ricorso introduttivo, sicchè ha nuovamente frustrato le finalità dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990.

Detto assunto trova riscontro nel provvedimento impugnato laddove conferma che “*lo scrivente ufficio ha già proceduto ad affidare nuovamente alla commissione, il riesame delle sole controdeduzioni, presentate dalla ditta in data 12.12.2019, con nota acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 0762785 e in data 26/01/2020 con nota acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 0051311*”.

Non vi è alcun riferimento o motivazione alle critiche articolate con il ricorso introduttivo, il cui esame, viene esplicitamente eluso, dichiarando l'Amministrazione di volere scrutinare le sole pregresse osservazioni pervenute in via stragiudiziale.

Da tanto consegue, con il provvedimento qui gravato la contestuale reiterazione, dei vizi di difetto di motivazione e di violazione del giusto procedimento.

La violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e delle relative finalità è tanto più grave ove si consideri che, con D.R.D. n. 262/2020, successivamente rettificato con D.R.D. n. 265/2020, la P.A. ha disposto il riesame delle controdeduzioni proprio al fine di consentire l'effettiva partecipazione del privato ovvero una complessiva e corretta valutazione delle domande di sostegno.

1.4. Rispetto a fattispecie del tutto analoghe (P.S.R. Campania – misura 4.1.1.), codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto il gravame in punto di difetto di motivazione ritenendo che “*la funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato*” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832); “*Nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo*” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464); “*L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati*” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494); Ritenuto non ultroneo rammentare che “*La finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto*

*possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910)” (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III – sent. n. 3146 del 15.07.2020; n. 3043 del 13.07.2020).*

Consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato già sotto tale primo profilo.

**II – VIOLAZIONE DI LEGGE (DRD n. 239 del 13/10/2017 E SS.MM.II RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 e 6.1.1 DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA')**

2.1. Il provvedimento impugnato è illegittimo anche nel merito.

Con riferimento a ciascun rilievo opposto, si rappresenta quanto segue.

\*\*\* \*\*

**A – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI 2 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 11.6 “ADESIONE AL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO O AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE”.**

a.1. La Regione Campania ha ritenuto di non assegnare al ricorrente i due punti previsti dal criterio di selezione 11.6 del bando.

E ciò in quanto da una ricognizione effettuata sul portale SIAN *“risulta che l'azienda ha aderito, per l'anno 2018, alla misura 17.1 “assicurazione del raccolto degli animali e delle piante”, ma solo con una manifestazione di interesse, con la quale il richiedente dichiarava “di dover procedere alla stipula di una o più polizze in ragione dei tempi dettati dall'andamento della stagionalità agraria e dalla conseguente entrata in rischio di colture e/o allevamenti ed in virtù delle aspettative originate dalla diffusione fornita ai contenuti ed alle modalità attuative del Programma...”*

L'ulteriore verifica sul portale SIAN ha confermato che tale manifestazione di interesse non è stata mai tradotta nella Domanda di aiuto per il PAI e pertanto non è possibile attribuire il relativo punteggio, come prescritto dal Bando”.

a.2. In senso contrario a quanto ritenuto dalla P.A., mette conto evidenziare che il criterio II.6 del bando di gara (pag. 22), prevede l'attribuzione di due punti in caso di “Adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”:

**6) Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione (max 2 punti)**

Descrizione	Modalità di attribuzione	Punteggio
Adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3	La richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo <sup>6</sup> o ai fondi di mutualizzazione deve essere allegata alla domanda di aiuto. Richiesta di adesione al Piano assicurativo agricolo proteggendo le colture e/o gli allevamenti ovvero ai fondi di mutualizzazione	2

a.3. – Il tenore del criterio è assolutamente perspicuo nel ritenere che ai fini dell'attribuzione dei 2 punti, è sufficiente la sola richiesta di adesione al piano assicurativo alla data di presentazione della domanda.

Null'altro è prescritto.

Nel caso che occupa, il ricorrente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, in perfetta osservanza al tenore del bando, ha regolarmente allegato l'adesione al P.A.I. avvenuta mediante domanda n. 80955894698 del 14/06/2018, depositata telematicamente tramite il portale SIAN, corredata da dichiarazione sostitutiva (cfr. doc. n. 9.5); donde è dimostrato *per tabulas* la sussistenza del presupposto voluto dal bando per il riconoscimento del punteggio di che trattasi.

a.4. Non potrebbe opinarsi nel senso voluto dall'Amministrazione, valorizzando come sembra fare la Commissione del Riesame, la nota n. 6 di pagina 22 del Bando, secondo cui “Il richiedente deve indicare i riferimenti dell'istanza di copertura assicurativa di cui al D.M. 30/12/2016, pubblicato sul GURI n. 38 del 15/02/2017, e ss. mm. ii (es. numero PAI)”.

In disparte la circostanza per cui anche la ridetta “nota” richiama a titolo esemplificativo il numero della domanda di adesione al PAI (confermando con ciò la



sufficienza dell'adesione al PAI quale presupposto per il conseguimento del punteggio), dirimente è il rilievo per cui, alla data del 30 giugno 2018 in cui il ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione, giammai sarebbe stato possibile indicare i riferimenti dell'istanza di copertura assicurativa di cui al D.M. 30.12.2016.

Ciò, in primo luogo perché detto provvedimento ministeriale, recante la disciplina regolamentare del Piano assicurativo agricolo per l'anno 2017, non era più in vigore a quella data, siccome sostituito dal D.M. 6 novembre 2017, n. 28405, che ha approvato il Piano assicurativo agricolo nazionale per l'anno 2018.

Secondariamente, rileva la circostanza per cui in esecuzione di detto nuovo provvedimento ministeriale, in data 16 novembre 2017 è stato emesso il DG DISR - DISR 06 - MIPAAF N.29556 con cui è stato approvato l'avviso pubblico ad oggetto "Presentazione di manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, Misura 17 - Gestione del Rischio, Sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - anno 2018". Detto avviso testualmente recita che "Nelle more della pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla campagna assicurativa agevolata 2018, necessarie per l'accesso ai benefici dello stesso, sulla base del presente avviso e di quanto riportato nel PAAN 2018, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 novembre 2017, è possibile manifestare il proprio interesse a beneficiare di un contributo pubblico per la copertura dei costi sopra richiamati.

Orbene, il successivo avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno nell'ambito del PAI, relativamente alla campagna assicurativa 2018 - successivo al citato avviso del MIPAAF del 16 novembre 2017 che consentiva la sola possibilità della manifestazione d'interesse di adesione al PAI - è stato approvato in forza del DG DISR - DISR 06 MIPAAF N.0030623 del 05/11/2018 avente ad oggetto:

*“Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, sottomisura 17.1. Decreto approvazione Avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2018”.*

Pertanto, alla data di redazione della domanda di sostegno nell’ambito del PAI 2018 poteva essere presentata la sola manifestazione d’interesse

La domanda di sostegno, invece, poteva essere presentata solo a decorrere dal 5.11.2018.

Non prima di quella data.

Alla luce delle considerazioni svolte, appare illogico e contraddittorio l’assunto della Commissione secondo cui: *“L’ulteriore verifica sul portale SIAN ha confermato che tale manifestazione d’interesse non è stata mai tradotta nella Domanda di aiuto per il PAI e pertanto non è possibile attribuire il punteggio, come prescritto dal bando”.*

Per quanto detto, infatti, alla data del 30.6.2018, in cui il ricorrente ha presentato la domanda di finanziamento era giuridicamente possibile presentare attraverso il portale SIAN solo la manifestazione d’interesse al PAI.

Superfluo evidenziare, infine, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla P.A., la domanda del ricorrente deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della presentazione, essendo irrilevanti le vicende successive.

a.5. Ad ulteriore corroborazione delle argomentazioni sin qui svolte, si osserva, ancora, che la richiesta di stipula della polizza assicurativa prima dell’avvio del progetto d’investimento non solo, per quanto detto, non è prescritta dalla *lex specialis*, ma sarebbe contraria anche a norme imperative di legge.

Il Piano Assicurativo Nazionale, invero, autorizza la stipula di polizze assicurative – il cui premio è agevolato dalla concessione di contributi pubblici a fondo perduto provenienti dalla PAC in favore dell’assicurato – a copertura di taluni specifici rischi derivanti dall’esercizio dell’azienda agricola quali danni da avversità

metereologiche (alluvione, siccità, gelo, brina, eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine, venti forti ecc...), ovvero danni fitosanitari (es. attacchi di insetti a colture, malattie del bestiame ecc...).

L'imprenditore agricolo, pertanto, può stipulare, a costo agevolato a mezzo dell'erogazione di contributi pubblici, una polizza assicurativa a copertura dei rischi d'impresa innanzi descritti, solo se abbia avviato concretamente l'attività e, pertanto, sussista effettivamente un rischio da assicurare.

Nel caso in cui, invece, l'attività di impresa (coltivazione o allevamento) non abbia ancora avuto inizio, giammai potrebbe essere stipulata una polizza, siccome la conclusione del contratto assicurativo postula l'effettiva sussistenza di un rischio, che, invece, nel caso di specie sarebbe inesistente: l'art. 1895 del c.c., invero, dispone in modo icastico che "Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto".

Tanto più nel caso che occupa in cui - per quanto sopra rappresentato - il premio assicurativo, è a parziale carico della finanza pubblica.

Non a caso, infatti, l'art. 6.1 dell'Avviso approvato con il DG DISR - DISR 06 - N.0030623 del 05/11/2018 dispone che: "...Per ogni PAI è consentita la stipula di una sola polizza. Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del Codice Civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata

Lo stesso modulo predisposto dall'Amministrazione per esprimere la manifestazione di adesione al PAI, ed utilizzata dal ricorrente impone la dichiarazione di essere consapevole" di dover procedere alla stipula di una o più polizze in ragione dei tempi dettati dalla stagionalità agraria e dalla conseguente entrata in rischio di colture e/o allevamenti..." (cfr. doc. n. 9.5).

a.6 Nel caso che occupa, il sig. D'Angelo Luca non ha potuto ancora intraprendere alcuna attività di coltivazione poiché, all'evidenza, non è stato avviato, e meno che mai completato, il propedeutico piano di investimenti. La realizzazione di quest'ultimo, a sua volta – secondo quanto dichiarato nel *business plan* allegato alla domanda – dipende dall'accoglimento della domanda di finanziamento, che è stata esaminata, con gravissimo ritardo, a distanza di oltre due anni dalla presentazione, peraltro con modalità erranee ed illegittime!

Logica e buon senso, pertanto, impongono che, in conformità alla previsione del bando, il punteggio in contestazione debba essere riconosciuto sulla scorta della sola dichiarazione di adesione al PAI; il conseguente obbligo di stipula della polizza assicurativa per il periodo di 5 anni, insorgerà, invece, solo a decorrere dall'annualità successiva all'emissione del provvedimento di concessione del beneficio; di poi, quest'ultimo, potrà essere oggetto di revoca in caso di accertato inadempimento in sede di collaudo, ovvero di controlli ulteriori effettuati entro il quinquennio dalla concessione.

Diversamente opinando, si giungerebbe alla assurda conseguenza per cui, il tempo occorso all'Amministrazione per l'esame della domanda - per quanto detto eccessivo ed irragionevole - ridonderebbe a danno dell'incolpevole istante, impossibilitato ad avviare l'attività d'impresa a causa della condotta defatigatoria dell'Amministrazione!

a.7 – Con riferimento proprio alla mancata attribuzione del punteggio di cui si discorre, codesto Ecc.mo T.A.R., ha già avuto moto di affermare, in fattispecie analoga a quella che occupa, con riferimento al bando relativo alla misura 4.1.2 – 6.1.1 Progetto integrato giovani, che:

- *“Ritenuto che, prima facie, il ricorso appare suffragato dall'elemento del fumus boni iuris, atteso che:*

a) il bando, unica *lex specialis* regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, *senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019* secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l’adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, *sicché ingiustificata risulterebbe l’omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni*” (si cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, n. 115 del 14.01.2021; id. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, n. 114 del 14.01.2021; id. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, n. 113 del 14.01.2021).

Ed ancora - in relazione all’analogo criterio previsto dal bando relativo alla Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.1 - “*le censure proposte si presentano favorevolmente valutabili, con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio relativo al PAI (piano assicurativo agricolo), in considerazione delle prescrizioni della lex specialis, che non sembrano deporre per la richiesta di una polizza sottoscritta sin dal momento di presentazione della domanda, facendo riferimento all’impegno alla stipula della stessa;*

*Considerato che su tali disposizioni di gara non possono prevalere interpretazioni postume, come contenute nelle indicata circolare regionale ovvero nella risposta alle Faq*” (si cfr. TAR Campania, sezione III, Ordinanza 24/02/2021 n. 387; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III n. 96 del 13.01.2021).

Consegue che, in conformità a quanto previsto dal bando di attuazione, il sig. Luca D’Angelo ha diritto al riconoscimento degli ulteriori n. 2 punti illegittimamente decurtati.

\*\*\* \*\*

**B – SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEGLI 8 PUNTI E DELLA RELATIVA SPESA AMMISSIBILE DI CUI AL CRITERIO 11.8 “INVESTIMENTI STRATEGICI”**

b.1. In ragione del provvedimento gravato, l'Amministrazione ha confermato il taglio di 8 punti e, conseguentemente, della spesa ammissibile pari ad € 5.500,00, richiesta dal ricorrente sulla scorta del criterio 11.8 del bando, il quale, tra l'altro riconosce detto punteggio in caso di “...introduzione ex novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento”.

b.2. La Commissione del Riesame – modificando in parte le ragioni del diniego espresse dal tecnico istruttore nella relazione del 10.01.2020 già gravata con il ricorso introduttivo - ha motivato la falcidia del punteggio e della relativa spesa, essenzialmente per due ordini di ragioni. Con la prima, ha ravvisato la mancata prova che la produzione dell'impianto sia destinata al ciclo aziendale, piuttosto che a servizio dell'abitazione dell'imprenditore: “Dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno si rileva che tale impianto sarebbe stato installato sul tetto dell'abitazione del sig. D'Angelo Luca...Nella documentazione allegata alla domanda di sostegno e al riesame non vi è alcuna indicazione, anche ai fini dell'opposizione a terzi in sede di controlli, che le opere a farsi sul tetto per l'installazione dei pannelli rientrerebbero, per quanto detto, tra le spese finanziabili. Ancora, non si dà certezza della effettiva concreta evidenza che l'impianto non sia anche a servizio dell'abitazione”.

Con la seconda, la P.A. ha contestato che l'impianto fotovoltaico sia destinato alla produzione energetica ante investimento: “Il ricorrente non dimostra alcun consumo di energia elettrica pre-investimento...Non è stata prodotta un'analisi energetica con i rispettivi consumi ante e post investimento, come previsto dal bando a pag. 8”.

b.3. Entrambe le ragioni opposte dall'Amministrazione sono infondate e erranee.

Dirimente sul punto è la dichiarazione contenuta nella relazione tecnica a firma del Geom. Alessandro Cammarano – completamente obliterata dall'Amministrazione - in cui è stato dichiarato che: “Le opere a farsi riguarderanno *la sola installazione dell'impianto fotovoltaico su una falda di detto immobile (meglio evidenziato nei grafici in allegato), a servizio dell'azienda agricola in quanto presso il suddetto immobile vi è la sede legale dell'azienda, nonché l'ufficio aziendale così composto:*

*Computer ASUS notebook N580VN-DMI22T (Windows 10)*

*Microsoft Office Home & Business 2016*

*Stampante Brother MFC-9330CDW Multifunzione LED 4 in 1 a Colori”.*

A mezzo di detta relazione tecnica, viene rappresentato, altresì, che la CILA asseverata “riguarda i lavori manutenzione straordinaria di un immobile, identificato in Catasto al Fg. 44 part. n. 1074 Sub 2 -4-8 del Comune di Castelvita, per la quale *è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'azienda agricola con sede in Via Cosentini, snc del Comune di Castelvita (SA)...*”

Dunque, è smentito *per tabulas* la tesi della P.A. secondo cui non sarebbe stata data prova che l'impianto fotovoltaico non è a servizio dell'azienda agricola.

Caso mai, è la P.A. che non ha dato prova alcuna del proprio contrario ed ipotetico assunto.

D'altronde, non può seriamente ritenersi, come sembra adombrare la Commissione del Riesame, che l'allocazione dell'impianto sul tetto dell'edificio rurale costituente la sede dell'azienda agricola e destinato anche ad ufficio – peraltro regolarmente inserito nel fascicolo aziendale - sia indice rivelatore della destinazione dell'energia prodotta all'abitazione dell'imprenditore, piuttosto che all'ufficio dell'azienda agricola.

In effetti, il criterio 11.8 del bando di gara, ad un più attento esame, nulla prescrive circa il luogo di ubicazione fisica dell'impianto, esigendo - esclusivamente - che l'energia

prodotta debba essere destinata al soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre – investimento.

Tale presupposto deve ritenersi pienamente soddisfatto nella fattispecie in esame, sulla scorta di quanto perspicuamente dichiarato nella relazione tecnica di accompagnamento all'impianto; donde i dubbi esternati dall'Amministrazione si appalesano apodittici ed indimostrati, al punto da risolversi in un processo alle intenzioni.

b.4 La relazione tecnica a firma del Geom. Cammarano, più volte menzionata, smentisce anche la tesi dell'amministrazione secondo cui il ricorrente non avrebbe dimostrato che l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico in contestazione, non è destinata al soddisfacimento del fabbisogno aziendale pre- investimento.

Tramite detto elaborato tecnico, infatti, è stato evidenziato che l'impianto fotovoltaico della potenza minima di 2,97 kW (cfr. doc. n. 9.11), è posto a servizio del già esistente ufficio, sito all'interno del fabbricato costituente la sede legale dell'azienda, in cui sono allocati i - già esistenti - dispositivi, alimentati ad energia elettrica analiticamente individuati (n. 1 Computer ASUS notebook N580VN DMI22T (Windows 10); n. 1 sistema Microsoft Office Home & Business 2016; n. 1 stampante Brother MFC-9339CDW Multifunzione LED 4 in Colori).

Avendo rappresentato il ricorrente che l'energia elettrica prodotta è destinata ad alimentare le macchine dell'ufficio già presenti in azienda, non sussisteva l'obbligo di elaborare il calcolo del fabbisogno energetico, ante e post investimento.

Il bando di attuazione (Doc. n. 1, punto 8), pag. 8), infatti, richiede “il quadro sinottico delle produzioni e dei consumi ante e post investimento” solo nel caso in cui gli investimenti previsti dal piano di sviluppo, determinino un incremento dei fabbisogni energetici.



La dichiarazione resa dall'istante, inoltre, risulta essere assolutamente veritiera, poiché, al tempo della presentazione della domanda di finanziamento, il fabbisogno energetico dell'esistente locale ufficio era soddisfatto da un contratto di fornitura stipulato con Enel della potenza di 3 kW.

b.5. In ogni caso, laddove si dovesse opinare nel senso voluto dalla Regione, giammai poteva essere disposto il taglio di che trattasi, posto che il bando di attuazione non prevede alcuna sanzione per il caso di mancata redazione del suddetto calcolo.

L'amministrazione, al contrario, in un'ottica di trasparenza e leale collaborazione, piuttosto che attuare brutalmente la contestata decurtazione, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti e/o integrazioni al ricorrente; e ciò in ottemperanza, sia alle norme di legge dettate in materia di procedimento amministrativo, che alla Circolare n. 0119241 del 21/02/2019 emessa dalla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 500700 ad oggetto: "PSR 2014/2020 tipologie d'intervento 4.1.1 e progetto integrato giovani – indirizzi operativi per attivare il soccorso istruttorio";

L'attivazione del soccorso istruttorio, inoltre, nel caso che occupa, era vieppiù doveroso, siccome – è stato già evidenziato con il ricorso introduttivo – l'istruttore che ha esaminato il progetto del ricorrente, con la già impugnata relazione istruttoria del 10.1.2020, aveva dichiarato che, il sig. D'Angelo Luca, "Non avendo sottoscritto atto di impegno per la realizzazione a proprie delle relative spese il punteggio non è stato attribuito".

Orbene, detta affermazione è diretta conseguenza dell'applicazione della Circolare esplicativa prot. 299436 del 9 maggio 2019 ad oggetto "PSR Campania 2014/2020 - tipologia d'intervento 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani-Circolare esplicativa in merito alle problematiche emerse nel corso dell'istruttoria delle domande di sostegno a valere sui relativi bandi 2017, di cui ai DRD n. 52 del 09.08.2017 e n. 239 del 13.10.2017 e successive modifiche", la quale ha così disposto:

“Istruttoria preventivo fotovoltaico ed attribuzione del punteggio... “Tale investimento, per quanto non ammissibile a contributo, deve essere in ogni caso realizzato qualora:

a. l'eventuale incremento dei fabbisogni energetici, connesso agli investimenti previsti dal piano sviluppo, non trova capienza nelle produzioni rinnovabili già presenti;

b. la realizzazione dell'impianto è finalizzata al soddisfacimento dei fabbisogni aziendali preinvestimento e si richiede la premialità di cui al criterio n. 8.

In questi casi, l'azienda dovrà sottoscrivere un atto di impegno a realizzare l'impianto interamente a proprie spese, rendicontando la stessa nel rispetto delle modalità previste dal bando. Nel caso b, con la sottoscrizione dell'impegno, potrà essere riconosciuto il punteggio previsto per gli investimenti strategici.

L'impianto fotovoltaico costituirà parte integrante dell'oggetto delle verifiche che saranno realizzate ai fini dell'accertamento finale tecnico-amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

Eventuali prescrizioni derivanti dalla istruttoria, vanno trasmesse al R.d.M. per l'inserimento nelle D.I.C.A.”

Pertanto, era precipuo obbligo dell'Amministrazione, prospettare al ricorrente la possibilità di realizzare l'impianto a proprie spese a fronte del riconoscimento del punteggio; in alternativa la Regione avrebbe dovuto attribuire il punteggio, a condizione che il ricorrente assumesse l'impegno di realizzare l'impianto a proprie spese.

La P.A., tuttavia, non ha mai sollecitato alcun contraddittorio sul punto; meno che mai ha formalmente rappresentato al ricorrente la possibilità di conseguire il punteggio in contestazione a fronte dell'accollo integrale della spesa necessaria per la realizzazione dell'impianto; e ciò anche a seguito del riesame della Commissione contestato con il presente ricorso.

Alla luce di quanto disposto con la Circolare n. 0119241 del 21/02/2019, il ricorrente, per la sola evenienza in cui si dovesse ritenere che la spesa di che trattasi non possa essere riconosciuta, dichiara la volontà di realizzare il contestato impianto fotovoltaico a proprie spese impegnandosi a sottoscrivere il relativo atto d'impegno, a fronte del riconoscimento degli 8 punti previsti

\*\*\* \*\*

C - SULL'ILLEGITTIMITA' DEL TAGLIO DELLA SPESA DI € 46.000,00, RICHIESTA PER L'ACQUISTO DELLA TRATTRICE CINGOLATA MARCA "NEW HOLLAND TK 4,90 M ROPS - 90CV

c.1. La Commissione del Riesame ha confermato anche il taglio alla spesa di cui in rubrica.

Ciò in quanto, *"Da una ricognizione sul portale SIAN nella sezione "Preventivi" della domanda di sostegno è stato evidenziato che i preventivi della Trattrice sono stati allegati, purtuttavia mancano i relativi listini e pertanto si conferma che non è possibile riconoscerne la relativa spesa"*.

In effetti, la Commissione pur avendo posto rimedio al travisamento dei fatti in cui era incorso il precedente istruttore - che erroneamente non aveva rinvenuto i tre preventivi regolarmente allegati all'istanza - ha confermato il taglio ritenendo indefettibile il deposito del listino prezzi.

c.2 Le conclusioni cui è giunta la P.A. non possono essere condivise, siccome collidono con il bando di attuazione.

Giova chiarire, infatti, che la Regione Campania - in un'ottica di snellimento delle procedure e di semplificazione dell'azione amministrativa in tema di erogazione di finanziamenti pubblici previsti dal PSR europeo - in forza del DRD n. 209 del 28/09/2017 - ha approvato *"Il prezzario per i costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole"*

Nelle premesse del richiamato provvedimento si legge, infatti, che:

*b. tali azioni di semplificazione sono particolarmente significative per l'individuazione dei costi massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa ammissibile al sostegno per le principali categorie di macchine ed attrezzature agricole; in attuazione del principio di economicità espresso dalla Corte dei Conti europea nella Relazione speciale n. 22/2014, finalizzato a tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'Unione Europea e a determinare, conformemente al disposto di cui all'articolo 48, par.2, lett. e) del regolamento UE n. 809/2014, come modificato dal Reg. di esecuzione 1242/2017, la ragionevolezza della spesa per la quale viene richiesto il sostegno pubblico;*

*c. Quanto sopra consente altresì di conseguire un notevole livello di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per la concessione degli aiuti de quo, unitamente ad un abbattimento dei costi per la predisposizione e la presentazione delle domande di sostegno a carico dei richiedenti che non si trovano più nella condizione obbligatoria di dover reperire preventivi per la individuazione ex ante della ragionevolezza della spesa afferente la richiesta di sostegno".*

In conformità ai dichiarati obiettivi di semplificazione, il bando di attuazione cui il ricorrente ha partecipato, al punto 10 (pag. 17 e 18), detta i criteri per la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento per gli acquisti di macchine ed attrezzature nuove, differenziando l'ipotesi in cui le stesse siano comprese nel prezzario di cui al ridetto DRD n. 209 del 28/09/2017 (lett. a), dal caso in cui, invece, ne siano escluse (lett. b); nella prima evenienza, è previsto che alla domanda "dovrà essere allegato un dettagliato preventivo della ditta fornitrice (per i contenuti del preventivo si rimanda a quanto precisato al punto b) e l'offerta dovrà essere inviata al richiedente tramite PEC"; nel secondo caso, e solo in questo, invece, la spesa dovrà

essere documentata attraverso la presentazione di almeno 3 preventivi e dal listino prezzi.

In altri e più chiari termini, il bando dispone, testualmente, che: “La determinazione della spesa ammissibile a finanziamento terrà conto:

“a) per gli acquisti di macchine ed attrezzature nuove comprese nel prezzo dei costi di riferimento: i costi unitari massimi di riferimento, approvati con DRD n. 209 del 28/09/2017 e disponibili sul sito della Regione Campania all’indirizzo [http://agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/progettointegratogiovani.html](http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/progettointegratogiovani.html) costituiscono il livello massimo della spesa in base alla quale verrà determinato il sostegno concedibile.

Alla domanda di sostegno, per le macchine, le attrezzature e gli accessori previsti dal progetto, dovrà essere allegato un dettagliato preventivo della ditta fornitrice (per i contenuti del preventivo si rimanda a quanto precisato al punto b) e l’offerta dovrà essere inviata al richiedente tramite PEC.

A rendicontazione, il beneficiario dovrà presentare specifica fattura per le macchine ed attrezzature acquistate (con dettagliata descrizione del bene e degli eventuali accessori) che rappresenterà la spesa di riferimento per la liquidazione, nei limiti degli importi approvati.

b) per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per gli acquisti di macchine ed attrezzature nuove non comprese nel prezzo dei costi di riferimento:

delle migliori condizioni di mercato, documentate attraverso la presentazione di almeno 3 offerte, fornite da almeno 3 diverse ditte in concorrenza, e riportanti lo sconto praticato rispetto al prezzo di listino per ciascuna voce”.

c.3 Ebbene, la trattrice cingolata inserita dal ricorrente nel piano degli investimenti è contemplata nel prezzo approvato dalla Regione Campania in forza del DRD n. 209 del 28/09/2017 alle pagine 4 e 5 (tipologia “Trattori cingolati in metallo”);

### 3.1.4. Trattori cingolati

Sono caratterizzati dalla presenza di cingolature al posto degli pneumatici. Si distinguono le tipologie con cingoli in metallo e cingoli in gomma.

Prezzario IT 72 - rev. 11-9-2017

© 2017 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.


4



EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l.

La prima è ancora molto diffusa in zone di collinari e montane; sono trattori stabili, dotati di forte trazione, basso compattamento del terreno, ma con difficoltà nei trasferimenti su strada (necessità di montare sovracingoli in gomma). Bassa è la velocità di avanzamento per evitare usura ai cingoli.

I cingoli in gomma sono equipaggiati in trattori di potenza superiore a 150 kW (200 CV), hanno le stesse caratteristiche di quelli in metallo, ma non presentano le stesse problematiche dal momento che viaggiano alle stesse velocità dei trattori gommati e con facilità di sterzata (tabella 3).

Tipologia	Descrizione	
Trattori cingolati in metallo	Sono trattori stabili, dotati di forte trazione, basso compattamento del terreno, ma con difficoltà nei trasferimenti su strada (necessità di montare sovracingoli in gomma). Bassa è la velocità di avanzamento per evitare usura ai cingoli.	

La spesa per la suddetta trattrice, pertanto, rientra nell'ipotesi di cui alla citata lettera a) del bando, sicchè:

- a. la documentazione della spesa non necessitava della produzione del listino prezzi;
- b. sarebbe stato sufficiente produrre anche un solo preventivo, in luogo dei tre allegati alla domanda.

La spesa di € 46.000,00 richiesta, inoltre, è integralmente ammissibile, siccome inferiore al costo massimo, calcolato secondo il criterio previsto dal prezzario regionale al paragrafo 6.1.4., in tabella 19, alla pagina 38 (pag. 43 del file):

#### 6.1.4. Trattori cingolati

I trattori con cingoli in acciaio sono relativamente rappresentati nella banca dati, a differenza di quelli in gomma il cui numero, proprio per le caratteristiche peculiari di questa tipologia (alta potenza e alto prezzo), è di poco superiore alla decina. I cingolati in gomma in termini di potenza e di prezzi di listino sono superiori di quasi un ordine di grandezza rispetto a quelli in acciaio. Sia i cingoli in acciaio che quelli gommati costano più dei trattori convenzionali della stessa classe di potenza. L'indice di determinazione è buono per entrambe le tipologie di trattori nonostante la numerosità limitata del campione di riferimento in particolare per i cingolati gommati. Gli errori standard si mantengono in media al di sotto del 8%, come dimostra la tabella 19.

Tipologia	Intervallo di applicazione (kW)	Equazione
Gomma	235-461 kW	$C = 1140,6 \times P \text{ (kW)} - 14660$
	329-627 CV	$C = 838,68 \times P \text{ (CV)} - 14660$
Acciaio	46-77 kW	$C = 936,5 \times P \text{ (kW)} - 13771$
	63-105 CV	$C = 688,60 \times P \text{ (kW)} - 13771$

Tabella 19 – Risultati dell'analisi per i trattori cingolati. C = costo di riferimento; P = potenza massima

Prezzario IT 72 - rev. 11-9-2017

© 2017 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.

38

Applicando detta formula, la spesa massima ammissibile per la trattrice con cingoli in acciaio, di che trattasi - avente potenza di 90 CV, ovvero 67 kW (compresa nei range 63-105 CV e 46-77 kW) - è pari ad € 48.203,00, così determinata:

$$C = \underline{\underline{\text{€ } 688,60 \times 90 \text{ CV} = \text{€ } 61.974,00 - \text{€ } 13.771,00 = \text{€ } 48.203,00.}}$$

E' provata pertanto, la integrale ammissibilità della spesa di € 46.000,00 richiesta sulla base dei n. 3 preventivi prodotti.

c.4. L'assunto propugnato, peraltro, è paradossalmente confermato dalla stessa Amministrazione, la quale, contraddicendo se stessa ha correttamente applicato il bando in pregiudizio del privato, per ridurre la spesa nell'ambito dei limiti previsti dal prezzario regionale, relativamente ad altri attrezzi agricoli, contemplati nel ridotto prezzario (macchine per la raccolta, macchine per la semina su sodo, attrezzature per la lavorazione del terreno), di cui il ricorrente aveva chiesto il finanziamento, allegando, parimenti, tre preventivi e il listino prezzi.

La Commissione del riesame, infatti, a pag. 12 dello stesso gravato provvedimento dichiara che: *“La Regione Campania, al fine di rispettare i principi di economicità sanciti dalle linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 del Mipaf, ha elaborato un applicativo per la determinazione dei costi standard cui occorre fare riferimento per la quantificazione della massima spesa ammissibile per talune macchine e attrezzature...Si fa presente, altresì, che la possibilità di presentare tre preventivi era a favore di quelle macchine e attrezzature non presenti nell’applicativo regionale, valutandone la coerenza degli stessi attraverso i listini prezzi allegati all’istanza e l’effettiva concorrenza delle ditte afferenti per verificare la congruità della spesa. Nel caso di specie rientrando le attrezzature tra quelle dell’applicativo, la spesa andava determinata utilizzando tale strumento e non con i tre preventivi...”*

Orbene è di macroscopica evidenza, l’arbitrarietà, la contraddittorietà e la manifesta ingiustizia, che caratterizza il provvedimento avverso, il quale a fronte di situazioni omogenee (macchine agricole tutte contemplate dal prezzario regionale e per le quali il richiedente, *ad abundantiam*, ha allegato n. 3 preventivi e il listino prezzi) ha adottato una difforme interpretazione del bando sempre a danno del privato:

- a. esclusione della spesa per la trattoria cingolata per omessa allegazione del listino;
- b. decurtazione della spesa per le altre attrezzature agricole per cui risultava allegato il listino il cui prezzo superava il costo massimo previsto dal prezzario regionale!

Non conducente, inoltre, si appalesa il richiamo all’Ordinanza cautelare n. 2430 del 17.12.2020 di codesto Ecc.mo Tribunale, dovendosi presumere che, in quella fattispecie, il listino sia stato ritenuto necessario, in quanto, verosimilmente, trattavasi di attrezzature agricole non comprese nel prezzario regionale.



c.5 Solo per tuziorismo difensivo, infine, si osserva che la mancata allegazione del listino prezzi non è sanzionata dal bando; anzi, il punto 12 della *lex specialis*, che individua i documenti da allegare alla domanda, contempla solo i preventivi e non anche i listini prezzi (cfr. pag. 26).

A tutto concedere, pertanto, la Regione Campania, avrebbe dovuto invitare l'istante ad integrare la documentazione con la produzione del listino mancante.

Giammai avrebbe potuto procedere alla decurtazione della spesa ammissibile in assenza di contraddittorio.

Inconfutabili, dunque, i profili di illegittimità denunciati.

\*\*\* \*\*

#### D – SULL'ILLEGITTIMITA' DEL TAGLIO DELLA SPESA DI € 2.745,50, RICHIESTA PER L'ACQUISTO DI UN SERBATOIO PER LO STOCCAGGIO DEL GASOLIO AGRICOLO

d.1 La Commissione del riesame ha ribadito il taglio della spesa per l'acquisto del serbatoio per lo stoccaggio del gasolio agricolo, *“in quanto attrezzatura direttamente collegata agli obblighi normativi sulla condizionalità non finanziabili ai sensi del Bando paragrafo n. 8 Spese ammissibili”*.

d.2 Anche detta ragione ostativa appare erronea.

Il bando di attuazione, invero, al punto 8, annovera tra le spese ammissibili *“l'acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali e la prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione, compresi gli impianti di irrigazione elusivamente a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei”*.

L'unico requisito richiesto, è rappresentato dall'inerenza dell'attrezzatura al ciclo dell'attività dell'impresa agricola.

Nessuna ulteriore limitazione è contemplata; men che meno sono escluse le attrezzature, quale quella di cui si discorre, che devono essere possedute dall'azienda

agricola in adempimento di obblighi derivanti da leggi nazionali, ovvero, come nel caso che occupa, dall'ordinamento eurounitario (c.d. condizionalità).

d.3 Ciò chiarito, non è revocabile in dubbio, che il contenitore di cui si discorre, rientra a pieno titolo tra le spese ritenute ammissibili dal bando. Trattasi, invero, di un'attrezzatura funzionale all'attività dell'impresa agricola, giacché destinata allo stoccaggio del gasolio agricolo necessario all'alimentazione delle n. 2 trattrici inserite nel piano degli investimenti, il cui utilizzo è da ritenersi indefettibile per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

La decisione assunta dall'Amministrazione, pertanto, viola palesemente il bando di attuazione.

La motivazione del provvedimento, inoltre, è inficiata da evidenti profili di illogicità e contraddittorietà, posto che esclude una spesa che, la stessa Amministrazione riconosce essere, funzionale all'assolvimento di un obbligo normativo gravante sull'azienda agricola.

Null'altro si ritiene di dover aggiungere.

\*\*\* \*\*

E - SULL'ILLEGITTIMITA' DEL TAGLIO DELLA SPESA DI € 1.368,00, RICHIESTA PER L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE PER L'UFFICIO AZIENDALE - L'amministrazione ha ribadito anche il taglio della spesa di € 1.368,00 richiesto per l'acquisto di un computer e di taluni arredi destinato all'ufficio dell'azienda agricola ubicato all'interno del fabbricato rurale, sede dell'azienda agricola. Ciò perché "il locale (destinato ad ufficio n.d.r.) è catastalmente indicato come deposito e che pertanto lo stesso necessitava dell'adeguamento funzionale all'uso..è evidente l'impossibilità di riconoscere una spesa per l'arredamento di un ufficio che ai fini urbanistici e tutt'altra cosa".

La decurtazione, attuata è palesemente illegittima ed erronea.

In effetti, l'Amministrazione accomuna – confondendole - la destinazione d'uso con la classificazione catastale, che sono, invece, nozioni autonome e distinte tra loro; difatti, mentre la classificazione catastale rileva a fini eminentemente fiscali, la destinazione d'uso è la classificazione che viene attribuita all'immobile per indicarne la funzione ed è definita dal titolo abilitativo sulla base delle norme urbanistiche vigenti.

È palesemente erroneo, pertanto, inferire dalla classificazione catastale di deposito, un'asserita difformità della destinazione d'uso del locale adibito ad ufficio.

Il rilievo è di per sé dirimente e prova la illegittimità del provvedimento adottato.

Solo per completezza, deve aggiungersi, infine, che il locale ufficio di cui si tratta è strumentale all'azienda agricola esercitata dal sig. D'Angelo Luca ed è parte del più ampio fabbricato rurale ubicato in zona agricola, in cui ha sede legale l'azienda stessa.

A tutto concedere, pertanto, si tratterebbe di un semplice disallineamento catastale del tutto irrilevante ai fini urbanistici e ai fini della concessione del contributo richiesto, a cui, in ogni caso poteva essere posto rimedio facendo ricorso al soccorso istruttorio.

È confermata, pertanto, anche l'illegittimità della decurtazione di spesa di cui in rubrica.

\*\*\* \*\*

F - SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULLA FINANZIABILITÀ DELLA DOMANDA A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEI PUNTEGGI ILLEGITTIMAMENTE DETRATTI – Per effetto della corretta valutazione della domanda ovvero del riconoscimento dei punteggi – illegittimamente decurtati – la domanda del ricorrente sarebbe stata sicuramente finanziabile.

Il punteggio cui ha diritto il ricorrente è pari a 85 punti.

Ai fini della certa finanziabilità il punteggio soglia è pari a 76.

Nella graduatoria regionale definitiva da ultimo adottata, la domanda del ricorrente risulta, invece, inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili con punteggio pari a 75 punti.

Una corretta valutazione della domanda avrebbe permesso al ricorrente di collocarsi nell'elenco "B" e, per l'effetto, vedere il proprio progetto direttamente finanziato.

È il caso di evidenziare che la domanda del sig. D'Angelo Luca rientrerebbe tra le domande finanziabili anche con il riconoscimento di soli due punti previsti per l'adesione al PAI, siccome è già stato sottolineato che il punteggio soglia per la sicura finanziabilità è pari a 76.

Palese, pertanto, l'interesse a ricorrere da parte del sig. Luca D'Angelo.

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* è insito nella fondatezza dei motivi di gravame illustrati.

Sussiste, altresì, il presupposto del danno grave ed irreparabile.

L'illegittima e arbitraria decurtazione di 10 punti dal punteggio complessivo attribuito alla domanda di sostegno del ricorrente, ha ingiustamente precluso allo stesso la possibilità di essere inserito nell'elenco allegato B (delle "*domande ammissibili e finanziabili*") e, quindi, in tal modo, di ottenere, per effetto dei titoli di preferenza di cui gode, l'immediato finanziamento del suo progetto. A causa del taglio del punteggio subito, infatti, il ricorrente si vede sopravanzare in graduatoria, con l'effetto di essere escluso dal novero delle aziende ammissibili e finanziabili.

Al contrario, laddove fossero stati attribuiti i punti illegittimamente defalcati, la domanda del sig. Luca D'Angelo sarebbe stata inclusa nell'elenco "B" tra quelle ammissibili e finanziabili.

Il danno è tanto più grave, ove si consideri che, da una parte, il ricorrente, per poter partecipare al bando ha dovuto insediarsi, provvedendo all'apertura della partita IVA e

all'iscrizione presso la CCIAA; dall'altro, che la disciplina di settore, prevede l'ammissibilità a finanziamento di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando e non consente la partecipazione a bandi successivi ai giovani imprenditori agricoli che risultano già insediati.

In caso di pubblicazione di un bando successivo, infatti, il ricorrente non potrebbe partecipare, sia perché già insediato, sia perché i costi degli investimenti risulterebbero già sostenuti e, dunque, non ammissibili a finanziamento.

La preclusione sarebbe, cioè, definitiva ed irrimediabile.

In tale esatto contesto, si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'adeguata misura cautelare che, nel contemperamento degli opposti interessi, preveda, quanto meno, l'accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti in una istanza di sospensione cautelare. Con vittoria si spese e compenso professionale.

\*\*\* \*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che si tratta di rito per il quale il contributo dovuto è di € 650,00.

#### RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede farsi ordine all'Amministrazione resistente di produrre in Giudizio gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento per cui è ricorso.

Altavilla Silentina 8 aprile 2021

Avv. Francesca Gallo

Avv. Maria Conforti

Avv. Michele Gallo